

TI_GERICHTE 12.2023.116 vom 5. Juni 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-06-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2023.116

FR: TI_GERICHTE 12.2023.116 du 5 juin 2024

IT: TI_GERICHTE 12.2023.116 del 5 giugno 2024

Regeste

Appalto, opere da pittore; difetti, minor valore

Erwägungen

E. 8

Rilevato che secondo il perito giudiziario “ Anche un’ esecuzione del rivestimento con malta e rete sintetica non riesce a limitare la fessurazione superficiale causata dalla fessurazione presente nel cemento armato; pertanto, anche in questo caso si sarebbero potute riscontrare le efflorescenze. ” (v. perizia, pag. 21, pt. 3.4), il Pretore ha ritenuto che tale circostanza avrebbe dovuto essere nota al convenuto, quale esperto del ramo, il quale avrebbe così dovuto rendere attenti gli attori in merito al rischio che si presentassero simili macchie, ciò che non era avvenuto. L’ appellante ne vuole dedurre un’ esclusione della sua responsabilità per assenza di nesso causale tra il suo intervento, indipendentemente dalla soluzione messa in atto, e l’ apparizione delle crepe e delle efflorescenze. A torto.

E. 8.1

Il fatto che un’ esecuzione corretta del contratto avrebbe potuto porre dei problemi nulla ha infatti a che vedere con l’ argomento principale secondo cui il contratto non è appunto stato eseguito correttamente. Già si è detto che il perito nel passaggio considerato formula un’ ipotesi o, detto altrimenti, evoca una possibilità e proprio per questa ragione utilizza il verbo al condizionale (“... si sarebbero potute riscontrare le efflorescenze”). Non è poi affatto dimostrato che le crepe e le efflorescenze sono dovute “ al ritiro del materiale durante la fase di indurimento e maturazione (durante il mese seguente al getto) ” (v. appello, pag. 15, pt. 2.1.7, quarto periodo) e giova ripetere (v. sopra consid. 6) che ogni considerazione sulla qualità del calcestruzzo, in assenza di una perizia che avrebbe dovuto coinvolgere la ditta esecutrice, è priva di pertinenza. Per questo medesimo motivo l’ appellante nulla può dedurre a suo favore da quanto dichiarato da AO1 nel suo interrogatorio. Quest’ ultimo ha infatti unicamente riferito che l’ impresa GTL era intervenuta per la verifica di crepe sul muro della terrazza (v. verbale udienza 2 settembre 2020, pag. 2 in alto), dal che non si può certo ricavare che le crepe sarebbero dovute a un fattore di lavorazione del cemento e che ciò sarebbe stato constatato dall’ impresa di costruzione, come a torto pretende l’ appellante (v. appello, pag. 16 in alto). Voler quindi dedurre da quanto precede un’ esclusione della propria responsabilità è pretestuoso. Quanto al rimprovero agli appellati di non aver provato una colpa a suo carico, l’ appellante dimentica che i diritti di garanzia del committente sono indipendenti dall’ eventuale colpa dell’ appaltatore (v. Gauch , op. cit., n. 1503, 1504).

E. 8.2

L'appellante, dopo aver ricordato che AO1 è una persona del ramo che conoscerebbe bene le implicazioni della sostituzione di una rete d'armatura con una colla speciale fibrata, come pure che aveva espressamente voluto il tinteggio delle pareti in beton, sostiene che non vi era un obbligo da parte sua di notificare il proprio dissenso poiché non si era in presenza di un errore macroscopico né di una soluzione manifestamente contraria alle più elementari regole dell'edilizia, tanto è vero che quel prodotto era stato raccomandato dal suo fornitore. A sostegno della sua tesi l'appellante richiama la sentenza 14 maggio 2012 di questa Camera, inc. 12.2010.62, consid. 4. Ora, l'appellante perde di vista che nel presente caso non entra in considerazione l'applicazione dell'art. 369 CO (come nel richiamato giudizio di questa Camera), dal momento che l'utilizzo della colla speciale fibrata era stata suggerita dal suo fornitore e non voluta dal committente (il quale ha chiaramente dichiarato nel suo interrogatorio di non aver mai incaricato il qui appellante di sostituire la rete d'armatura con una colla speciale fibrata: v. verbale udienza 2 settembre 2020, pag. 2, quarto periodo). L'obbligo dell'appaltatore di manifestare il proprio dissenso non si riferisce ovviamente, come invece l'insorgente sembra credere, ai suggerimenti del proprio fornitore, bensì a istruzioni del committente, o suoi ausiliari, manifestamente erronee ed evidenti o facilmente riconoscibili, ipotesi che qui non ricorrono. Il ragionamento proposto dall'appellante si rivela pertanto errato e nuovamente inidoneo a escludere la sua responsabilità.

E. 8.3

Il rimprovero mosso dal Pretore al convenuto di non aver avvertito i committenti che un'esecuzione del contratto conforme agli accordi avrebbe presentato dei rischi è a sua volta errato per gli stessi motivi qui sopra indicati, ossia che non è dato sapere cosa sarebbe avvenuto in caso di esecuzione dell'opera in conformità con quanto pattuito e che accertamenti riguardanti il beton non sono stati eseguiti con il che l'affermazione del perito si riduce a una pura supposizione. Ciò è nondimeno privo di rilievo sull'esito dell'appello poiché l'argomentazione del Pretore è alternativa e indipendente rispetto a quelle esaminate ai considerandi che precedono e che hanno trovato conferma malgrado le critiche dell'appello.

E. 9

Nell'ultimo punto dell'appello riguardante l'accoglimento parziale dell'azione principale l'appellante rimprovera al Pretore di aver riconosciuto le pretese avversarie di fr. 733.60 e fr. 1'328.- inerenti le spese per l'allestimento della perizia di parte, rispettivamente il piano di intervento. In buona sostanza secondo l'appellante i predetti costi non vanno riconosciuti poiché derivanti da un'iniziativa unilaterale degli attori, quindi poiché i medesimi non possono essere considerati quali risarcimento di un danno ai sensi dell'art. 368 cpv. 2 CO in assenza di una sua colpa. Ora, i costi di una perizia privata sono di principio a carico di chi l'ha ordinata ma possono essere posti a carico dell'imprenditore a titolo di danno conseguente al difetto (v. Gauch, op. cit., n. 1523 e 1524). Il risarcimento del danno presuppone la colpa dell'imprenditore, come prevede l'art. 368 cpv. 2 CO. Ora, contrariamente a quanto ritiene l'appellante, l'onere della prova di questa colpa non grava sul committente. È invece l'imprenditore che deve provare che nessuna colpa gli è imputabile (art. 97 cpv. 1 CO per analogia) (v. Gauch, op. cit., n. 1891). Nel presente caso l'imprenditore si giustifica richiamando la fiducia da lui riposta nel suo fornitore ciò che non è certo sufficiente a esimerlo da colpa, fermo restando che l'aver eseguito un'opera differente rispetto a quanto pattuito è senz'altro costitutivo di colpa. L'utilità della perizia di parte come del piano di intervento è poi indiscutibile essendo questi atti serviti da base per

la causa nella quale la pretesa degli attori è stata sostanzialmente riconosciuta. In definitiva, a giusta ragione il Pretore ha posto a carico dell'imprenditore i costi della perizia privata e del piano di intervento, che costituiscono pacificamente per i committenti dei danni conseguenti alla difettosità dell'opera.

E. 10

In conclusione l'appello rivolto contro il parziale accoglimento (per fr. 48'992.43) dell'azione principale di AO1 e AO2 è integralmente respinto nei limiti della sua ricevibilità. Sull'appello contro la reiezione dell'azione riconvenzionale

E. 11

Il Pretore ha respinto la domanda riconvenzionale volta al pagamento della fattura di fr. 13'273.20 inviata da AP1 a AO1 (v. doc. 5) siccome dagli interrogatori delle parti nonché dalle audizioni testimoniali dell'arch. A_____ B_____ e del gessatore F_____ V_____ emergeva che l'incarico di effettuare degli interventi di riparazione delle opere in cartongesso era stato conferito da quest'ultimo a AP1, ossia non da AO1.

E. 12

L'appellante sostiene che la decisione impugnata non si confronta in modo sufficiente con le allegazioni esposte nelle sue conclusioni. L'appello risulta su questo punto irricevibile poiché l'insorgente non spiega quali dei suoi argomenti il Pretore avrebbe ignorato, fermo restando che il giudice non è obbligato a discutere tutti i fatti presentati dalle parti ma può limitarsi a quelli che ritiene rilevanti (v. per molte IICCA 11 gennaio 2024, inc. 12.2023.110/111, consid. 6). L'appello è altresì irricevibile su questo punto poiché si esaurisce nella ricopiatura delle conclusioni 9 febbraio 2023, pagine 14 a 16. In altri termini il gravame è privo di confronto con il primo giudizio. In ogni modo, la conclusione del Pretore, secondo il quale le opere di riparazione del gessatore sono state commissionate da quest'ultimo a AP1 e non da AO1 e AO2, che non dovevano quindi pagare l'intervento, è ineccepibile alla luce del contenuto dell'interrogatorio delle parti e delle testimonianze, così come esposti nel giudizio impugnato. Conclusione

E. 13

Ne discende che l'appello del convenuto dev'essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma del giudizio impugnato. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 62'265.63 (46'571.63 + 733.60 + 1'687.20 + 13'273.20), importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia e le spese sono fissate in base agli art. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG, le ripetibili in base all'art. 11 cpv. 1, cpv. 2 let. a e cpv. 5 RTar. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L'appello 11 settembre 2023 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. § Di conseguenza la Decisione 12 luglio 2023 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, inc. OR.2019.74, è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 4'000.- sono a carico di AP1, che rifonderà a AO1 e AO2 eguale importo a titolo di ripetibili. 3. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.